



Il Ministro dell'istruzione e del merito

Procedure di scioglimento delle riserve e di inserimento dei titoli di specializzazione sul sostegno e di didattica differenziata degli aspiranti presenti nelle graduatorie ad esaurimento

- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;
- VISTA la legge 5 febbraio 1992 n. 104, recante “*Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*”;
- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, recante “*Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado*”;
- VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*”;
- VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante “*Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico*”;
- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*”, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205;
- VISTO il decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004 n. 143, recante “*Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004/2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università*”, e in particolare l'articolo 1, comma 4, come modificato dall'articolo 5, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, che prevede l'aggiornamento biennale delle graduatorie ad esaurimento a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025;
- VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “*Codice dell'amministrazione digitale*”;
- VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*”, e in particolare l'articolo 1, comma 605, lettera c), che ha trasformato le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, in graduatorie ad esaurimento e l'articolo 1, comma 607;



Al Ministro dell'istruzione e del merito

- VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206, recante *“Attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”*;
- VISTO il decreto-legge 1 settembre 2008 n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008 n. 169, recante *“Disposizioni urgenti in materia di istruzione ed università”*, ed in particolare l'articolo 5 bis;
- VISTO il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, recante *“Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l’anno 2009 2010”*, ed in particolare l’articolo 1, commi 4-*octies* e 4-*decies* e il relativo regolamento di attuazione, adottato con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 luglio 2010, n. 165;
- VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante *“Codice dell’ordinamento militare”* e in particolare l’articolo 678, comma 9, e l’articolo 1014, comma 1;
- VISTO il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, recante *“Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia”*;
- VISTO il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, recante *“Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”*, e in particolare l’articolo 14, commi 2-*ter* e 2-*quater*;
- VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante *“Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”* ed in particolare l’articolo 8, comma 1;
- VISTO il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante *“Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”*, ed in particolare gli articoli 5, comma 4-*bis*, e 15 commi 3-*bis* e 3-*ter*;
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”*;
- VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante *“Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107”*;
- VISTO il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018 n. 96, recante *“Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”*, ed in particolare l’articolo 4;



Il Ministro dell'istruzione e del merito

- VISTO il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante “*Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159;
- VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “*Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41;
- VISTO il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante “*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico*”, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e in particolare l'articolo 19, comma 3-ter;
- VISTO il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante “*Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025*” convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e in particolare l'articolo 20;
- VISTO il decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante “*Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106;
- VISTA la legge 1° ottobre 2024, n. 150, recante “*Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati*”, e in particolare l'articolo 2, comma 2;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82, “*Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi*”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, “*Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133*”;



Al Ministro dell'istruzione e del merito

- VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 27 marzo 2000, n. 123, concernente *“Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti, previste dagli articoli 1, 2, 6 e 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999 n. 124”*;
- VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 15 marzo 2007, n. 27, recante *“Tabella di valutazione dei titoli per il personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado inserito nella terza fascia”*, come modificato dal decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 25 settembre 2007, n. 78;
- VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007 n. 131, *“Regolamento recante norme per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo, ai sensi dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124”*, ed in particolare gli articoli 2, 5 e 6;
- VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante Regolamento concernente: *“Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”* e successive modificazioni ed in particolare gli articoli 13 e 15, comma 17;
- VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, che dispone la revisione e l’aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal D.P.R. n. 19 del 2016;
- VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 12 giugno 2017, n. 400, ed in particolare l’articolo 5 che ha disposto l’adeguamento delle graduatorie ad esaurimento, relativamente alle classi di concorso della scuola secondaria di I e II grado, alle nuove classi di concorso di cui al D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19;
- VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 23 aprile 2018, n. 335, attuativo delle disposizioni concernenti la valutazione del servizio prestato dagli insegnanti della scuola dell’infanzia presso le sezioni primavera, previste dall’articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;
- VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca 22 dicembre 2023, n. 255, di revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente;
- VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione 29 febbraio 2024, n. 37, relativo all’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo, valide per il biennio scolastico 2024/2025 e 2025/2026;
- VISTO il decreto del Ministro dell’università e della ricerca 29 marzo 2024 n. 583, concernente l’attivazione, per l’anno accademico 2023/24, dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per l’attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, ai sensi del decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249;



Il Ministro dell'istruzione e del merito

- VISTA l'ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito 16 maggio 2024, n. 88, recante *“Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”*, come modificata dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito 10 giugno 2024, n. 114;
- VISTA la Convenzione tra il Ministero dell'Istruzione e l'Opera Nazionale Montessori stipulata in data 7 ottobre 2022;
- CONSIDERATA la necessità di fissare per l'anno scolastico 2025/2026 un termine congruo in relazione sia alle scadenze temporali, normalmente previste per il conseguimento dei titoli di cui trattasi, sia alla necessità di definire le graduatorie ad esaurimento in tempo utile per le assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato per il citato anno scolastico;
- PRESO ATTO che l'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca 22 dicembre 2023, n. 255, per le classi di concorso A-01, A-12, A-22, A-30 e A-48, A-70 e A-71, mantiene ferma la distinzione dei ruoli della scuola secondaria di I grado e della scuola secondaria di II grado e prevede la compilazione di distinte graduatorie sia per le procedure concorsuali che per l'attribuzione delle supplenze, attraverso l'utilizzo di codici alfanumerici opportunamente differenziati;
- PRESO ATTO che le graduatorie ad esaurimento costituite ai sensi del D.M. 29 febbraio 2024 n. 37 utilizzano a tal fine i codici alfanumerici già in uso;
- RITENUTO pertanto, di utilizzare anche per le procedure di cui al presente decreto i medesimi codici alfanumerici;
- INFORMATE le organizzazioni sindacali in data 22 gennaio 2025,

DECRETA

Articolo 1

(Scioglimento della riserva)

1. Il termine entro il quale i docenti già iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento, in attesa del conseguimento del titolo, devono conseguire l'abilitazione ai fini dello scioglimento della riserva per l'anno scolastico 2025/26 è fissato al 30 giugno 2025.
2. Ai fini di cui al comma 1, i docenti interessati devono presentare la relativa istanza a decorrere dal 16 giugno fino al 2 luglio 2025, secondo le modalità di cui all'articolo 4.

Articolo 2

(Inserimento titoli di riserva dei posti)

1. Il termine entro il quale i docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento devono possedere i requisiti per beneficiare della riserva dei posti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, è fissato al 2 luglio 2025. A tal fine i docenti



Al Ministro dell'istruzione e del merito

interessati devono presentare la relativa istanza a decorrere dal 16 giugno fino al 2 luglio 2025, secondo le modalità di cui all'articolo 4.

2. Ai fini dell'assunzione sui posti riservati, i candidati interessati devono dichiarare di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Articolo 3

(Inclusione annuale negli elenchi di sostegno e dei metodi didattici differenziati)

1. Il termine entro il quale i docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento devono conseguire il titolo di specializzazione sul sostegno è fissato al 30 giugno 2025. A tal fine, i docenti interessati devono presentare la relativa istanza a decorrere dal 16 giugno fino al 2 luglio 2025, secondo le modalità di cui all'articolo 4.
2. Entro lo stesso termine del 2 luglio 2025 possono essere dichiarati i titoli di specializzazione all'insegnamento relativi ai metodi didattici differenziati conseguiti entro il 30 giugno 2025, ai fini dell'inclusione nei relativi elenchi.

Articolo 4

(Modalità di presentazione delle domande)

1. Le domande di inclusione a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento, di aggiornamento dei titoli di riserva di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, di inclusione negli elenchi del sostegno o negli elenchi relativi ai metodi didattici differenziati devono essere rivolte alla sede territoriale dell'Ufficio scolastico regionale che ha gestito la relativa domanda per il biennio 2024/25 e 2025/26, secondo le tempistiche indicate agli articoli 1, 2 e 3.
2. Gli aspiranti presentano la domanda di cui ai commi precedenti unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso il Portale Unico del reclutamento di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, raggiungibile all'indirizzo www.inpa.gov.it. Per accedere alla compilazione dell'istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE). Inoltre, occorre essere abilitati al servizio "Istanze on line". Il servizio è eventualmente raggiungibile anche collegandosi all'indirizzo www.miur.gov.it, attraverso il percorso *Argomenti e Servizi > Reclutamento e servizio del personale scolastico > Graduatorie ad esaurimento*. Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione.
3. L'inoltro delle istanze di partecipazione alla procedura è possibile a partire dalle ore 9.00 del 16 giugno 2025 fino alle 23.59 del 2 luglio 2025.
4. Gli aspiranti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarano:
 - a) nella domanda di inclusione a pieno titolo, seguendo la procedura guidata, il titolo di abilitazione e l'eventuale titolo per l'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria conseguito;
 - b) nella domanda di dichiarazione dei titoli di riserva, seguendo la procedura guidata, il titolo di riserva cui hanno diritto e, in caso di provincia destinataria della domanda diversa da quella di residenza, gli estremi dei documenti attestanti il diritto alla riserva di posti o la pubblica amministrazione in possesso della documentazione;



Al Ministro dell'istruzione e del merito

c) nella domanda di inclusione negli elenchi del sostegno e/o dei metodi didattici differenziati, seguendo la procedura guidata, il titolo di specializzazione di sostegno e/o relativo ai metodi differenziati conseguito.

5. I titoli di abilitazione sono valutati ai sensi della tabella allegata al decreto del Ministro della pubblica istruzione 15 marzo 2007, n. 27.

Articolo 5

(Informativa sul trattamento dei dati personali)

1. I dati personali sono raccolti presso il Ministero dell'istruzione e del merito – viale Trastevere 76/A - 00153 Roma e trattati dalla sede territoriale dell'Ufficio Scolastico regionale a cui è stata inoltrata l'istanza di partecipazione alla procedura, che esercita le funzioni di titolare del trattamento. Il conferimento dei dati è obbligatorio in ordine alla valutazione dei titoli, pena l'esclusione dalla procedura ovvero la mancata valutazione dei titoli stessi.
2. La presentazione della domanda di partecipazione alla procedura comporta il trattamento dei dati personali ai fini della gestione della procedura medesima, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e ss.mm.ii.
3. I dati personali oggetto del trattamento verranno utilizzati, anche attraverso il ricorso a procedure informatizzate, esclusivamente per le finalità connesse e strumentali allo svolgimento della procedura medesima e per la formazione di eventuali ulteriori atti alla stessa connessi, nei modi e limiti necessari per perseguire tali finalità e nel rispetto della normativa specifica.
4. I dati forniti per la partecipazione alla procedura saranno trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario alla gestione della operazioni di individuazione dei destinatari di contratto e allo svolgimento di tutte le successive attività connesse, in archivi informatici/cartacei, anche per i necessari adempimenti che competono agli uffici scolastici, nonché per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria.
5. La base giuridica del trattamento è da rinvenirsi nell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) ed e), nell'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del Regolamento e negli articoli 2-sexies, comma 2, lettera dd) e 2-octies, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
6. Il conferimento dei dati è obbligatorio in ordine alla valutazione dei requisiti di partecipazione e al possesso dei titoli, pena, rispettivamente, l'esclusione dalla procedura, ovvero la mancata valutazione dei titoli stessi.
7. I dati personali in questione saranno trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei soggetti interessati cui i dati si riferiscono.
8. I dati personali potranno essere comunicati ad altri uffici o strutture dell'Amministrazione in ragione delle rispettive competenze, nonché ad altri soggetti, pubblici e privati, esclusivamente nei casi e nei modi previsti dall'art. 2-ter del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, e dalle ulteriori previsioni applicabili in materia.



Il Ministro dell'istruzione e del merito

9. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del citato Regolamento (UE) 2016/679 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti dell'Ufficio Scolastico territorialmente competente per la procedura a cui l'interessato ha inoltrato, per via telematica, la relativa istanza.
10. Gli interessati che ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'articolo 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (articolo 79 del Regolamento).
11. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Ministero dell'istruzione e del merito Viale Trastevere, 76/a - 00153 Roma - email: rpdp@istruzione.it.

Articolo 6

(Disposizioni finali e di rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente decreto valgono le disposizioni citate in premessa ed in particolare quelle contenute nel D.M. 29 febbraio 2024, n. 37.
2. Avverso il presente decreto è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente TAR, entro 60 giorni, dalla data di pubblicazione.
3. Dagli adempimenti previsti dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Il presente decreto è sottoposto al controllo preventivo dei competenti organi di controllo.
5. Il presente decreto è pubblicato sul Portale unico del reclutamento.

IL MINISTRO
Prof. Giuseppe Valditara